



*Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria*

Inaugurazione anno giudiziario 2015

Relazione del Presidente Giuseppe Caruso

Palazzo del Governo

Genova, 20 febbraio 2015

Innanzitutto un doveroso ringraziamento alla Città Metropolitana di Genova, che ha reso disponibili per questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario amministrativo i prestigiosi locali nei quali ci troviamo.

Anche a nome del Presidente del Tribunale Santo Balba – che mi ha voluto oggi affidare il compito di svolgere l'annuale relazione sulle vicende della giustizia amministrativa nella nostra regione - dei magistrati e del personale di segreteria rivolgo a tutti i presenti un cordiale saluto.

Saluto in particolare le Autorità civili, militari e religiose, gli esponenti delle altre Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e gli Avvocati degli Enti locali e del libero Foro, nonché il rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nostro organo di autogoverno.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario configura una sede istituzionale di "rendiconto" dell'attività svolta dal T.A.R. ed anche un'occasione per svolgere qualche considerazione più generale, rispetto a quelle che sono possibili nelle sentenze, sulle questioni più attuali che riguardano il mondo del diritto amministrativo.

Siamo qui, essenzialmente, a sottoporre alla valutazione dei cittadini i risultati del lavoro svolto, pronti ad accettare critiche e suggerimenti per migliorare il servizio che siamo chiamati a rendere.

Si tratta invero di un servizio essenziale per garantire alla collettività la correttezza dell'agire amministrativo, anche se da ultimo sembra tornata di attualità una distorta visione della giustizia amministrativa quale burocratica ed occhiuta curatrice del cavillo, fonte di inceppamento di ogni meritoria iniziativa dell'amministrazione. Si invoca addirittura da più parti

l'abolizione dei T.A.R., si da lasciare interamente al giudice penale – o a strutture neo costituite quali suoi impliciti surrogati - il controllo di legalità sulle più importanti attività della pubblica amministrazione.

Eppure il giudice amministrativo assicura proprio nella materia più sensibile – quella degli appalti pubblici - una risposta pronta ed efficace, definendo mediamente i processi in primo grado nel breve volgere di qualche mese e concludendoli definitivamente, con la decisione di appello, entro 14/18 mesi dal loro inizio.

Sono tempi del tutto ragionevoli e comunque non superiori a quelli delle migliori giurisdizioni straniere. Non si comprende, dunque, il senso delle proteste infastidite che spesso si levano quando il giudice amministrativo interviene rilevando illegittimità nell'operato dell'amministrazione. E si badi bene non si afferma quasi mai che il giudice ha sbagliato, si critica l'intervento in sé, invocando la sua abolizione. E' come se si volessero combattere le malattie chiudendo gli ospedali ... O forse la lamentela concerne in realtà il fatto che il processo amministrativo funziona troppo bene?

Quanto una simile impostazione sia erronea e lontana dalle reali esigenze di miglioramento dell'agire amministrativo è ben noto agli operatori del settore e trova riscontro in una lunga storia di riforme di facciata, frettolose ed incoerenti (si pensi all'abolizione del controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali, ovvero al diffondersi delle ipotesi di silenzio - assenso), che in nome di pretese esigenze di efficienza hanno consegnato l'amministrazione al miserevole stato in cui viene – ben al di là dei suoi (pur ampi) demeriti – descritta dai medesimi soggetti che l'hanno ivi condotta.

La speranza (dura a morire, pur se smentita puntualmente dai fatti) è che si prenda finalmente coscienza che la riforma da fare, fermo restando che ogni normativa può essere migliorata, non è quella – facile e di effetto mediatico immediato - di emanare grida di manzoniana memoria, che affidano agli uffici pubblici obiettivi mirabili al di sopra delle loro forze e fissano termini stringenti che essi non sono in grado di rispettare. E' bensì quella di attuare finalmente una politica di medio/lungo periodo che ponga in primo piano la qualificazione professionale e la formazione dei dipendenti della P.A. Solo quando anche la P.A. italiana sarà dotata di personale professionalmente valido e adeguatamente motivato potrà reggere il confronto con quelle degli altri paesi avanzati, che rappresentano per tali paesi un vantaggio competitivo pressoché incolmabile, nel quadro europeo di “collaborazione” (o meglio di acceso confronto/scontro) oggi esistente. La vera sfida è quella di assicurare la necessaria capacità professionale in capo ai soggetti in concreto chiamati ad applicare le leggi, aspetto paradossalmente più importante che non quello della qualità delle stesse leggi. Nessun protocollo di intervento sanitario può surrogare la mano ferma del chirurgo ...

Tornando al nostro T.A.R., prima di fornire i dati statistici è opportuno affermare con chiarezza e – mi sia consentito – anche con un pizzico d'orgoglio che presso il T.A.R. Liguria, grazie al lavoro attento di anni del Presidente Balba, dei magistrati e del personale tutto, il servizio giustizia amministrativa è oggi assicurato ai cittadini con l'efficacia di tempi congrui, senza che sussistano le distinzioni tra materie “privilegiate” e non che caratterizzano altre realtà territoriali. Il numero delle pendenze non supera, infatti, quello dei depositi degli ultimi tre anni: ciò significa che mediamente i ricorsi sono decisi nel triennio, rispettando così il termine ritenuto congruo anche a livello europeo per la definizione delle cause in primo grado.

E' sperabile che sia possibile mantenere nel prossimo futuro il corretto equilibrio raggiunto, malgrado i problemi di organico di cui si dirà, nel quadro di innovazione tecnologica prevista per il 2015, con l'introduzione a regime del processo informatico.

In siffatto contesto, non si può fare a meno di rilevare che risultano oggettivamente ingenerose e frutto di disinformazione le polemiche insorte, proprio sull'operato e sui tempi di lavoro del nostro Tribunale, dopo gli eventi alluvionali dell'autunno 2014 (straripamento del Bisagno). La semplice lettura delle decisioni assunte dal T.A.R. Liguria, risalenti all'inizio del 2013, unitamente alla considerazione della loro scansione temporale, dimostra invero – a prescindere dal loro, continuo a ritenere, condivisibile (anche se sempre opinabile) contenuto – che i giudici hanno pronunciato sentenze chiare e tempestive, lasciando all'amministrazione il dovuto “spazio di manovra” per affrontare l'emergenza e ciò pur in presenza di autorevoli conclusioni peritali ignorate dalle cronache che hanno messo in dubbio la correttezza tecnica dell'intervento da realizzare.

Qualche numero

Nel corso dell'anno 2014 appena trascorso il TAR ha operato con nove magistrati ripartiti nelle due sezioni. Non è stato ancora possibile recuperare l'unità persa alcuni anni fa, quando il Tribunale contava dieci magistrati. Né è prevedibile che ciò possa avvenire in tempi brevi, data la situazione complessiva (imminente pensionamento – fissato dal D.L. n. 90/2014 al 31 dicembre 2015 - di tutti i colleghi attualmente in servizio di età compresa tra i 70 e i 75 anni) e i tempi tecnici richiesti dallo svolgimento delle procedure di concorso per l'assunzione di nuovi magistrati.

Quanto al personale amministrativo, sono attualmente in servizio 19 unità.

A capo di detto personale svolge le funzioni di Segretario generale la dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri, che ha preso servizio nel corso del 2014.

Note dolenti sugli uffici del Tribunale. Essi dovranno essere trasferiti dalla sede storica di via dei Mille, in quanto – come già detto l’anno scorso – non è stato possibile rinnovare il contratto d’affitto, in atto scaduto. Non è tuttavia chiaro quali siano i tempi ed i modi della realizzazione di una nuova sede in edificio demaniale, sicché regna un’incertezza che – valutata alla luce dell’esperienza e delle difficoltà del presente momento storico - non promette nulla di buono sui possibili sviluppi.

Nell’anno 2014 sono stati presentati al T.A.R. Liguria 1.383 ricorsi, 12 in più rispetto all’anno precedente (1.371), in un quadro di sostanziale continuità della tendenza stabilizzatasi a partire dal 2009, che vede il dato dei ricorsi depositati nell’anno oscillare tra i 1.300 e i 1.400 (v. Tabella 1).

In ulteriore diminuzione, seguendo una tendenza già delineatasi negli ultimi anni, evidentemente in correlazione con la difficile situazione economica, sono i ricorsi in materia di edilizia ed urbanistica, passati nel 2014 a 328, a fronte dei 382 del 2013 (- 54) (v. Tabella 3).

E’ invece in aumento il contenzioso relativo alle esecuzioni del giudicato (n. 349 ricorsi, con un incremento di 12 rispetto ai 337 del 2013, v. Tabella 3), che è composto in realtà, per la quasi totalità, da ricorsi per la corresponsione in concreto degli indennizzi liquidati dalla Corte d’appello di Genova a favore dei cittadini toscani che hanno atteso troppo a lungo l’esito dei loro processi (legge Pinto). Esso rispecchia la perdurante difficoltà dell’amministrazione a far fronte a tali indennizzi in tempi congrui, originata da un’irragionevole insufficienza dei relativi stanziamenti, più volte stigmatizzata anche a livello europeo. Tale insufficienza è tanto più censurabile in quanto finisce con il determinare

un incremento ulteriore dell'onere finanziario a carico dell'erario, per spese di giudizio, interessi e risarcimenti. Anzi il gran numero di domande esecutive in materia ha creato un fenomeno di vera e propria "specializzazione" professionale di alcuni studi legali toscani, che gestiscono buona parte di tale "filone" di controversie innanzi al nostro T.A.R., all'uopo utilizzando ogni istituto processuale idoneo a massimizzare l'importo dovuto.

In deciso aumento nel 2014 anche il dato relativo all'importante materia degli appalti pubblici – molto impegnativa per la rilevanza intrinseca, la complessità ed i tempi ristretti imposti dalla legge - che ha visto i ricorsi passare dai 60 del 2013 a 91, con un incremento del 50% (v. Tabella 3). Uguale tendenza per concessioni demaniali ed autorizzazioni (i ricorsi sono passati dai 67 del 2013 ai 76 del 2014, v. Tabella 3).

Forse in questo caso la perdurante crisi economica ha da ultimo determinato una maggiore attenzione delle imprese all'esito delle relative gare pubbliche, che sono tra le poche occasioni di lavoro rimaste, ed un conseguente aumento delle contestazioni giudiziarie, malgrado l'abnorme incremento dell'importo del contributo unificato a mano a mano deciso dal legislatore negli anni passati per gli appalti (sul quale è chiamata in questi giorni a pronunciarsi la Corte di Giustizia UE).

Sostanzialmente stabile anche il contenzioso che riguarda gli stranieri (in particolare i permessi di soggiorno), che è passato dai 147 ricorsi del 2013 ai 149 del 2014 (v. Tabella 3). Da segnalare in proposito che detti ricorsi originano un numero quasi identico di richieste di ammissione a gratuito patrocinio, trattate dall'apposita commissione costituita presso il Tribunale.

In leggero aumento, da ultimo, il contenzioso in materia di pubblico impiego (non contrattualizzato), passato dagli 86 ricorsi del 2013 ai 94 del 2014. (v.Tabella 3). Si tratta in prevalenza di liti relative a trasferimenti (specie ai sensi della legge n. 104/1992), al riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio o a sanzioni disciplinari.

Spostando l'attenzione sul versante opposto rispetto a quello finora considerato, cioè sul versante dei ricorsi "esitati", deve rilevarsi che nel 2014 sono stati definiti 2041 ricorsi, contro i 2242 del 2013 (v. Tabella 2). Il decremento di attività è peraltro apparente, giacché dipende solo dalla diminuzione del numero di decreti di estinzione del giudizio per inattività delle parti (passati da 843 del 2013 a 251 nel 2014, v. Tabella 2), conseguente all'avvenuto azzeramento dell'arretrato.

Sono invece state pubblicate 1729 sentenze (1496 + 233 "brevi"), a fronte delle 1341 (1157 + 184 "brevi") del 2013 (+ 388, v. Tabella 2), con un incremento del 30% circa, ottenuto in parte grazie al programma di smaltimento dell'arretrato predisposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Anche nel 2014, dunque, il numero delle sentenze pronunciate (1729) ha largamente superato quello dei ricorsi sopravvenuti (1383), sicché l'ulteriore diminuzione a 4039 (rispetto ai 4723 del 2013) dei ricorsi pendenti non è dovuta solo a pulizia d'archivio, ma ad un effettivo saldo attivo tra cause in ingresso e cause esitate.

Il contenzioso: qualche riflessione

Si allega alla presente relazione una rassegna delle più significative decisioni assunte dal Tribunale nel corso del 2014.

A margine possono proporsi alcune brevi riflessioni.

In primo luogo, quanto alla materia dei contratti pubblici, sembra da ultimo definitivamente affermato l'orientamento interpretativo di tipo sostanzialista, che con riferimento ai requisiti generali di partecipazione alle gare di appalto pubblico (art. 38 del D.Lgvo n. 163/2006) privilegia la considerazione del possesso del requisito, lasciando in secondo piano la corretta dichiarazione del medesimo sotto il profilo formale. In tal senso il nostro Tribunale si era da tempo assestato e la sua posizione ha trovata piena conferma nelle decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e nelle più recenti prescrizioni legislative (D.L. n. 90/2014, conv. dalla legge n. 114/2014).

Va inoltre sottolineato come l'imminente entrata in vigore delle nuove direttive europee sugli appalti pubblici (per la prima volta estese anche alle concessioni di servizi) imponga ai funzionari pubblici una flessibilità ed una capacità di assunzione di decisioni discrezionali (e relative responsabilità) del tutto sconosciute alla nostra burocrazia, che tende all'opposto a normativizzare tutto proprio per non dover assumere pericolose decisioni (o meno che mai iniziative). Né sembrerebbe coerente con le esigenze di derivazione europea una disciplina anticorruzione che fosse tendente a criminalizzare indiscriminatamente comportamenti "flessibili" (come tali considerati sospetti...).

In siffatto quadro sarebbe consigliabile un recepimento "minimale" delle direttive, accompagnato da una drastica riduzione delle stazioni appaltanti e da una forte iniziativa di qualificazione e motivazione del personale addetto. Nel medio periodo sarebbe in particolare necessario un sostanziale rafforzamento degli uffici pubblici per quanto riguarda gli aspetti progettuale e gestionale, mediante assunzione di personale qualificato, idoneo a svolgere efficacemente per tali aspetti – oggi particolarmente carenti – i sempre più complessi ed impegnativi compiti demandati alla P.A.

In secondo luogo, passando alla materia della semplificazione, sarebbe opportuno che il legislatore prendesse atto delle difficoltà insormontabili che istituti ambigui quali quelli del silenzio assenso e della segnalazione certificata di inizio attività finiscono con il determinare e perseguisse l'obiettivo della semplificazione in maniera più coraggiosa e radicale, eliminando gli accertamenti preventivi non effettivamente necessari e – soprattutto – per i quali l'amministrazione non è in grado di operare in maniera efficace e tempestiva.

TABELLA N. 1

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PENDENTI	24.390	23.368	20.813	10.050	5.736	5.466	4.723	4.039
DEPOSITATI	1.203	1.227	1.313	1.374	1.399	1.324	1.371	1.383
DEFINITI	2.205	2.231	4.176	11.719	4.682	2.846	2.242	2.041

TABELLA N. 2

	2013	2014
RICORSI DEPOSITATI	1371	1383
SENTENZE DEPOSITATE	1157	1496
SENTENZE BREVI	184	233
ORDINANZE COLLEGIALI	188	188
ORDINANZE CAUTELARI	407	371
DECRETI CAUTELARI	70	70
DECRETI DECISORI	843	251
RICORSI DEFINITI	2242	2041
RICORSI PENDENTI	4723	4039

TABELLA N. 3- ricorsi pervenuti anni 2014-2013

	2014	2013	DIFFERENZA
ACCESSO AI DOCUMENTI	24	17	7
AGRICOLTURA E FORESTE	4	0	4
AMBIENTE	25	23	2
ANTICHITA' E BELLE ARTI	3	0	3
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	91	60	31
AUTORITA' INDIPENDENTI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI	3	6	-3
CACCIA E PESCA	76	67	9
CARABINIERI	0	0	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO.SPETTACOLI, SPORT	1	3	-2
CITTADINANZA	0	1	-1
COMMERCIO E ARTIGIANATO	42	53	-11
COMUNE E PROVINCIA	36	29	7
DEMANIO STATALE, REGIONALE	10	39	-29
EDILIZIA ED URBANISTICA	328	382	-54
ELEZIONI	2	1	1
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	8	16	-8
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	349	337	12
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	12	6	6
FARMACIA	6	2	4
FORZE ARMATE	0	0	0
INDUSTRIA	1	0	1
INQUINAMENTO	7	0	7
ISTRUZIONE	15	10	5
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	0	0	0
NON CLASSIFICABILE	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI URGENTI	8	5	3
POLIZIA DI STATO	0	0	0
PROFESSIONI E MESTIERI	10	13	-3
PUBBLICO IMPIEGO	94	86	8
REGIONE	4	0	4
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE GIUDIZIO	1	0	1
SERVIZI PUBBLICI	19	23	-4
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8	5	3
SICUREZZA PUBBLICA	37	29	8
STRANIERI	149	147	2
UNIVERSITA' STUDI	2	2	0
VITTIME DEL DOVERE	3	1	2
Totali	1383	1371	12

T.A.R. Liguria

Selezione della giurisprudenza del 2014

SEZ. II - sentenza 7 gennaio 2014 n. 1

1. Come in tutti i casi di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, anche in tema di risarcimento del danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo — quale è quello esistente in capo al soggetto che aspira ad ottenere un finanziamento — l'importo riconosciuto a titolo di danno costituisce un debito di valore ed è quindi soggetto, pur in assenza di specifica richiesta della parte, a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda originariamente avanzata innanzi al giudice ordinario fino alla data di deposito della decisione, e agli interessi nella misura legale, da calcolarsi sulla somma così rivalutata, con pari termine iniziale e finale.

2. Il risarcimento del danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo — quale è quello esistente in capo al soggetto che aspira ad ottenere un finanziamento — è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata ad esito favorevole e cioè alla dimostrazione, ancorché fondata su presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse .

SEZ. I - sentenza 9 gennaio 2014 n. 20 –

La norma in tema di sanatoria di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990, prevede un requisito di evidenza dell'ineluttabilità del contenuto del provvedimento fatto esplicito dall'aggettivo “palese” contenuto nella norma. Si tratta all'evidenza di un concetto ampiamente indeterminato soggetto alla variabilità di opinione di ciascun operatore del diritto. Per ricondurre tale variabilità soggettiva ad una regola dotata di oggettività ed idonea come tale ad orientare gli interpreti occorre correlare la nozione in questione con lo sviluppo processuale. In altre parole deve ritenersi la sussistenza del requisito quando l'ineluttabilità del contenuto del provvedimento sia desumibile dagli atti di causa. Una simile nozione è tenuta presente dallo stesso comma relativamente al provvedimento discrezionale. Non avrebbe senso, infatti, ammettere una sanatoria più ampia per il provvedimento discrezionale rispetto a quello vincolato.

SEZ. II - sentenza 10 gennaio 2014 n. 55 –

1. La legge che vietava l'esercizio in forma associata delle libere professioni è stata abrogata dall'art. 10, comma 11, l. n. 183 del 2011. Norma che, in sintonia con le istanze comunitarie che da tempo vedevano nel divieto all'adozione della forma societaria un rilevante condizionamento nella libera concorrenza nel settore, va interpretata nel senso che la società di professionisti fornisce un servizio integrato che potrà valersi di attività strumentali essenziali per l'esecuzione delle prestazioni, potendo quindi partecipare anche a gare di affidamento. Conseguentemente non solo è ammessa ma addirittura auspicata la

partecipazione di dipendenti in qualità di professionisti iscritti ad albi affatto diversi da quelli cui sono iscritti i soci professionisti.

2. L'insussistenza di cause ostative alla partecipazione, ex art. 38 comma 1, lett. b), c) e m-ter) cod. contr. publ., e il relativo onere d'attestazione, non riguardano affatto i procuratori speciali .

SEZ. II - sentenza 22 gennaio 2014 n. 102 –

In caso di impugnativa di non ammissione a classe successiva, l'annullamento retroattivo degli atti impugnati non gioverebbe alla ricorrente, che nelle more del giudizio abbia proseguito la carriera scolastica e frequenti attualmente l'ultimo anno del liceo; in tal caso, l'eventuale pronuncia d'annullamento sic et simpliciter degli atti impugnati non solo sarebbe inutiliter data, ma potrebbe addirittura mettere in dubbio la validità della carriera scolastica percorsa dalla ricorrente nelle more del giudizio. Pertanto, per garantire l'effettività di tutela, anche in vista dell'eventuale domanda di ristoro dei danni sofferti, il collegio ritiene quindi — richiamando il principio che, in ragione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, ammette una opportuna “modulazione” del tipo e degli effetti della sentenza d'accoglimento — di dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati e di annullarli solo con effetto ex nunc, fatta salva la successiva carriera scolastica della ricorrente .

SEZ. II - sentenza 24 gennaio 2014 n. 137 –

1. Facendo ricorso a quelle stesse categorie giuridiche che governano il processo civile, in quello amministrativo non paiono consentite le

consulenze tecniche c.d. percipienti: quelle in cui il consulente, fatto ovviamente salvo il controllo immanente del giudice peritus peritorum, è chiamato ad accertare (direttamente) i fatti mediante l'ausilio di specifiche competenze tecniche. Sono invece ammesse nel processo amministrativo, ex art. 67 c.p.a., le consulenze tecniche c.d. deducenti, volte a valutare i fatti accertati e dati per esistenti, come (già definitivamente) acquisiti nel corso nel procedimento amministrativo. Che nel caso di contestazione di valutazione di offerte in sede di gara, obbedisce alla *lex specialis*, ed i cui atti, soprattutto quelli contenenti manifestazioni di giudizi, sono espressione di valutazione tecnico-discrezionale riservata.

2. La dicotomia che si pone in sede di gara fra criterio tecnico di valutazione delle offerte nel l'ambito del procedimento giuridico di evidenza pubblica - vale dire l'impiego del metodo scientifico disciplinato da norme tecniche e il procedimento amministrativo, a sua volta conformato da norme e principi di legge - si riproduce "tal quale" nella fase contenziosa di legittimità, posto che il giudice, a differenza di quello civile che non incontra ostacoli nella valutazione della validità scientifica del metodo impiegato, ha di fronte a sé la decisione assunta dall'amministrazione sulle modalità d'impiego della tecnica utilizzata nel procedimento. Sicché compito del giudice amministrativo è la verifica in concreto della corretta applicazione del metodo che l'amministrazione s'è data (autovincolandosi) negli atti di gara per individuare - nel caso che ne occupa - la qualità dell'offerta, non già il controllo in astratto della validità scientifica del metodo impiegato e dei suoi risultati pratici.

SEZ. II - sentenza 24 gennaio 2014 n. 144 –

1. Il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall'interessato e, infine, specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente.

2. E' illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di revisione della patente di guida che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che l'interessato, alcuni mesi prima, ha provocato un incidente stradale mentre conduceva la propria autovettura lungo un tratto rettilineo di autostrada, causato dal fatto che, a seguito di una momentanea distrazione per impostare il navigatore di bordo, ha perso il controllo del mezzo, urtando contro i guard-rail che delimitano la carreggiata, danneggiando sia l'autovettura che le pertinenze stradali; infatti, al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell'idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all'adozione del provvedimento.

SEZ. I - sentenza 29 gennaio 2014 n. 161 –

1. Sussiste l'obbligo di provvedere in quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest'ultima che riguardino la propria posizione e le proprie istanze.

2. La legittima e qualificata aspettativa tale da far sorgere l'obbligo di provvedere sussiste nel caso in cui, anche per la natura dell'interesse azionato e della connessa situazione fatta valere (fattispecie in tema di istanza per la rimozione di barriere architettoniche da spazio pubblico per accesso a disabili al proprio domicilio), vi sia stato il concreto avvio di un procedimento conseguente all'istanza, nell'ambito del quale l'attività istruttoria sia stata approfondita nonché direttamente connessa alla stessa situazione (nella specie di disabilità) fatta valere.

SEZ. I - sentenza 29 gennaio 2014 n. 167 –

In caso di annullamento di diniego di strumento urbanistico attuativo per difetto di motivazione, stante l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi nuovamente - e motivatamente - sull'istanza in questione, che comporta variante allo strumento urbanistico vigente, non può trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere una pronuncia costitutiva che approvi l'istanza tenendo luogo della deliberazione del consiglio comunale, ostandovi il disposto dell'art. 34 comma 2 c.p.a., a mente del quale 'in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati'; in tal caso neppure può accogliersi la domanda di risarcimento del danno, anche perché, in relazione ai profili di

discrezionalità connessi alla contestuale variante allo strumento urbanistico vigente, non è dimostrato che l'aspirazione al provvedimento sia sicuramente destinata ad esito favorevole.

SEZ. I - sentenza 31 gennaio 2014 n. 170 –

Il concetto di disponibilità di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990 non comporta che l'atto amministrativo richiamato per relationem debba essere unito a pena d'illegittimità al provvedimento che lo evoca, essendo sufficiente che l'atto sia reso disponibile a norma della stessa legge, vale a dire che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi: in sostanza, nella motivazione per relazione è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi dell'atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato, dovendo essere messo a disposizione e mostrato su istanza di parte.

SEZ. I - sentenza 5 febbraio 2014 n. 187 –

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera di un Comune, di mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio riguardanti lavori pubblici eseguiti da una ditta in favore dell'Ente locale; in tal caso, infatti, la pretesa sostanziale effettivamente azionata dalla ditta interessata riguarda il mancato pagamento dei compensi dovuti dal Comune, e si atteggia in termini di diritto soggettivo di credito, a prescindere dal fatto che, ai fini del relativo adempimento, l'Amministrazione sia o meno tenuta al riconoscimento della legittimità del debito, ai sensi dell'art. 194 del Testo

unico degli enti locali, in attuazione di obblighi di natura meramente contabile

SEZ. II - sentenza 5 febbraio 2014 n. 189 –

1. E' da ritenere immediatamente e direttamente impugnabile un regolamento comunale (nella specie si trattava del regolamento "sale da gioco e giochi leciti" approvato con delibera del Consiglio comunale di Genova n. 21 del 23 aprile 2013), nel caso in cui esso abbia una portata precettiva (ad esempio, in tema di orario di apertura) che è in grado di incidere direttamente sulle situazioni giuridiche rappresentate e, per alcuni aspetti, assume connotati preclusivi della stessa possibilità di svolgere l'attività di impresa nello specifico settore.

2. Alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale in un caso analogo, debbono ritenersi manifestamente infondate le q.l.c della L. reg. Liguria n. 17/2012, la quale è intervenuta non direttamente sull'individuazione dei giochi leciti, ma su fattori, quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità, che potrebbero, da un lato, "indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni" e, dall'altro, "influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate". In considerazione delle finalità di prevenzione sociale e di tutela del contesto urbano che tale legge regionale si prefigge di conseguire, deve escludersi che essa e le relative norme attuative determinino alcuna violazione del principio della libera concorrenza,

ovvero pregiudichino la competenza legislativa dello Stato in subiecta materia.

3. Sono illegittime le disposizioni contenute nel regolamento comunale di Genova concernente "sale da gioco e giochi leciti" approvato con delibera consiliare n. 21 del 23 aprile 2013, che delimitano l'orario di attività delle sale pubbliche da gioco ed in particolare limitano l'attività delle sale da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico giochi o scommesse che consentono vincite in denaro ad un orario compreso fra le ore 9.00 antimeridiane e le ore 19.30 e vietano di lasciare a disposizione del pubblico gli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro al di fuori dell'orario predetto. Infatti, la previsione di rigidi orari di apertura e chiusura serale dell'attività (con un obbligo di chiusura, peraltro, oltremodo anticipato rispetto ai limiti consentiti dalle autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui sono attualmente in possesso le ricorrenti) non trova alcuna copertura normativa nelle disposizioni della legge regionale n. 17/2012.

4. Sono legittime le disposizioni del regolamento adottato del Comune di Genova in tema di sale da gioco che introducono un divieto assoluto di attività pubblicitarie o promozionali relative ai giochi leciti che prevedono vincite in denaro; infatti, le norme regolamentari in questione traggono la loro fonte di legittimazione dalla legge regionale (L. reg. Liguria n. 17 del 2012), la quale, con formulazione onnicomprensiva, ha previsto il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco (art. 2, comma 3).

5. Sono legittime le disposizioni del regolamento adottato del Comune di Genova in tema di sale da gioco che hanno ampliato il novero dei "luoghi sensibili" nei quali non è consentito il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle sale da gioco e del gioco lecito nei locali aperti al pubblico, atteso che l'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 17/2012 ha previsto che i Comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non può essere concessa l'autorizzazione, "tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica".

6. Sono legittime le seguenti disposizioni del regolamento adottato del Comune di Genova in tema di sale da gioco: l'art. 8 (che impone l'autorizzazione comunale per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e il cambio di titolarità delle sale pubbliche da gioco nonché per l'apertura delle agenzie per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive e delle sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT), l'art. 11 (che estende l'obbligo di autorizzazione all'ipotesi di subingresso nella titolarità dell'azienda), l'art. 19 (che impone l'autorizzazione per l'installazione di slot machines) e l'art. 21 (che contiene analoghe prescrizioni per l'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago). Infatti l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2012, subordina l'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico al previo rilascio di autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente.

SEZ. I - sentenza 13 febbraio 2014 n. 269 –

1. La veranda non integra una pertinenza in senso urbanistico, in quanto, chiudendo lo spazio sovrastante la superficie dell'originario terrazzo ovvero pavimento, crea nuovo volume mediante aggregazione al preesistente organismo di un'entità edilizia ulteriore, ad esso organismo estranea.

2. L'ordine di demolizione di opere abusive, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo (in assenza, come nella specie, di elementi in base ai quali ipotizzare una previa valutazione da parte della stessa p.a. in termini tali da far insorgere un qualunque affidamento) non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.

SEZ. I - sentenza 13 febbraio 2014 n. 273 –

Qualora il comune, emessa ordinanza contingibile e urgente per eliminare una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, nell'inerzia del destinatario che non ha eseguito i lavori entro il termine assegnato, dopo avere provveduto direttamente alla loro realizzazione, agisca per il

rimborso delle spese sostenute, la relativa controversia, anche se promossa con l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

SEZ. I - sentenza 18 febbraio 2014 n. 281 –

E' legittimo l'ordine di rimozione di una roulotte stabilmente installata all'interno di un suolo privato, senza il preventivo rilascio dell'atto di assenso edificatorio, nel caso in cui sia utilizzata a fini abitativi (nella specie l'utilizzazione a fini abitativi risultava dall'allaccio abusivo alle utenze di luce, gas e acqua). In tal caso, infatti, la roulotte deve qualificarsi come costruzione urbanisticamente rilevante, per la quale occorre il previo rilascio di permesso di costruire, stante la presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e) n. 5 del [d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - T.U. edilizia](#), va qualificata come nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, cose mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini o simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"

SEZ. I - sentenza 18 febbraio 2014 n. 282 –

1. L'individuazione dei casi di impossibilità ai sensi dell'art. 38 t.u. edilizia in tema di conseguenze di annullamento di titolo edilizio, non può arrestarsi alla mera impossibilità (o grave difficoltà), tecnica, potendo

anche trovare considerazione ragioni di equità o al limite di opportunità. Al riguardo, la demolizione può essere considerata quale *extrema ratio*, dovendo privilegiarsi, ogni volta che ciò sia possibile, la riedizione del permesso di costruire emendato dai vizi riscontrati. Infatti, l'art. 38 DPR 380\2001 rappresenta "speciale norma di favore" che differenzia sensibilmente la posizione di colui che abbia realizzato l'opera abusiva sulla base di titolo annullato rispetto a coloro che hanno realizzato opere parimenti abusive senza alcun titolo, tutelando l'affidamento del privato che ha avviato i lavori in base a titolo ottenuto.

2. Nell'ipotesi in cui il permesso di costruire sia stato annullato in sede giurisdizionale a causa di vizi emendabili e, quindi, fuori dei casi di divieto assoluto di edificazione (insussistente nella specie in cui si interviene su di un edificio esistente), l'effetto conformativo, che discende dal decisum di annullamento, non comporta affatto per il Comune l'obbligo sempre e comunque di disporre la demolizione di quanto realizzato sulla base del titolo annullato, ma è circoscritto al divieto, in caso di adozione di un nuovo titolo edilizio, di riprodurre i medesimi vizi (formali o sostanziali che siano) che detto titolo avevano connotato: tanto evincendosi anche dall'art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che disciplina proprio la sorte delle opere realizzate sulla base di un permesso di costruire poi annullato. in sede amministrativa, la scelta di dare applicazione a tale norma, con esclusione della sanzione demolitoria, laddove adeguatamente motivata ed accompagnata dall'adeguamento ai vizi ed alle indicazioni contenute nell'annullamento, appare quella maggiormente rispettosa di tutti gli interessi coinvolti nella singola controversia ed anche del principio di

proporzionalità dell'azione amministrativa, di diretta derivazione dal diritto dell'Unione Europea, principio che impone all'Amministrazione il perseguimento del pubblico interesse col minor sacrificio possibile dell'interesse privato.

SEZ. II - sentenza 20 febbraio 2014 n. 294 –

In tema di ammissibilità delle note di replica pur in assenza di memoria conclusiva precedente, l'indagine del Collegio deve concentrarsi unicamente sulla verifica della circostanza che oggetto delle difese contenute nelle repliche, siano soltanto i nuovi documenti o le nuove memorie depositate dalle parti in vista dell'udienza.

SEZ. II - sentenza 24 febbraio 2014 n. 322 –

Il giudizio di inaffidabilità all'uso delle armi può legittimamente desumersi anche da un singolo episodio, purché espressivo di una situazione ritenuta idonea a sfociare in un uso improprio delle armi stesse.

SEZ. II - sentenza 24 febbraio 2014 n. 323 –

1. Le controversie relative ai finanziamenti concessi nell'ambito di un patto territoriale ex art. 2, commi 203 ss., l. n. 662/1996, vanno riportate alla giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui all'art. 11 della l. n. 241/1990, oggi prevista dall'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, cod. proc. Amm.

2. L'accertata fondatezza delle censure concernenti l'inadeguatezza della motivazione e l'omesso coinvolgimento procedimentale del privato, in sede di revoca di finanziamento per mancata richiesta integrazione per stato di avanzamento, non è sanabile ex art. 21 octies comma 2 l. 241/1990.

SEZ. II - sentenza 26 febbraio 2014 n. 351 –

L'istituto, ammesso dalla legislazione regionale ligure, in base al quale il rilascio del titolo è subordinato alla stipulazione di apposita convenzione rientra nel genus della cd. urbanistica contrattata: il privato presenta un progetto che, in quanto condiviso ed accettato dall'ente titolare della potestà di pianificazione, comporta, tramite l'impiego dei diritti edificatori, la variazione della - va sottolineato - attuale destinazione dell'area di sedime. Tale istituto si pone come deroga regionale alla normativa statale solo che si abbia riguardo al fatto che, per un verso, l'art. 13 l. n. 241/1990 espunge dagli accordi fra privati e amministrazione gli atti di pianificazione; e che, sotto l'altro, l'art. 11 l. n. 241/1990 consente gli accordi sostitutivi e integrativi di (specifici) provvedimenti, e non già di atti (con valenza generale) che incidano naturaliter sui terzi.

SEZ. I - sentenza 26 febbraio 2014 n. 359 –

1. L'art. 11 del codice dell'ambiente D.Lgs. n. 152/2006 costruisce la V.A.S. non già come un procedimento o sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell'espressione di un “parere”

che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima, sicché, stante la sua natura endoprocedimentale, il relativo provvedimento non è immediatamente ed autonomamente impugnabile, prima della definizione del procedimento pianificatorio.

2. La V.A.S. di cui alla Direttiva 42/2001/Ce del Parlamento Europeo, è volta garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio. Del resto, la V.A.S. è una valutazione di compatibilità ambientale relativa ai piani e ai programmi e non già ai singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

SEZ. I - sentenza 26 febbraio 2014 n. 360 –

Non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria, ex art. 13 L. n. 47 del 1985, relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata alla esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere.

SEZ. II - sentenza 7 marzo 2014 n. 387 –

Non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore regionale di ancorare l'efficacia dei piani faunistico-venatori ad un termine certo nell'an, ma incerto nel quando, trattandosi viceversa di opzione atta a garantire la continuità delle previsioni contenute negli strumenti programmatici, nel caso di inerzia o di ritardo da parte degli organi amministrativi deputati alla loro approvazione.

SEZ. II - sentenza 7 marzo 2014 n. 389 –

In tema di decorrenza del termine per l'impugnazione degli atti di gara d'appalto si deve stabilire se il dies a quo vada identificato con il momento in cui l'interessato riceve la comunicazione della mancata aggiudicazione ovvero, nel caso di vizi non immediatamente percepibili in base alla lettera di tale documento, con il momento successivo in cui egli abbia ne avuto effettiva contezza attraverso l'accesso documentale; appare preferibile, per evidenti ragioni di effettività della tutela, fare propria la seconda opzione più favorevole al ricorrente.

SEZ. II - sentenza 7 marzo 2014 n. 390 –

Al fine di consentire l'unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall'interessato a fronte della riedizione del potere, conseguente ad un giudicato, può ammettersi che le doglianze relative vengano dedotte davanti al giudice dell'ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell'esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice

competente per l'esame della forma di più grave patologia dell'atto, quale è la nullità. Naturalmente questi, in presenza di una tale opzione processuale, è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisorii. Nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda. Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice disporrà la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione.

SEZ. I - sentenza 12 marzo 2014 n. 420 –

E' oramai stabilmente recepito nell'ordinamento nazionale, in forza dell'art. 1, comma 1, l. 241/90, il collegamento operato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, causa C-500/99; Corte di giustizia, sentenza 28 gennaio 2003, Causa C-334/99) tra il principio di certezza del diritto e quello di legittimo affidamento. Soprattutto nel caso che la situazione consolidata venga rimossa ex post in forza di un provvedimento immotivato, non preceduto da alcuna formalità garantista preordinata ad assicurare la partecipazione di chi tale legittima aspettativa abbia maturato.

SEZ. I - sentenza 13 marzo 2014 n. 426 –

Dall'esclusione della perentorietà del termine di conclusione del procedimento, condivisibile in assenza di espressa qualificazione in termini di perentorietà dello stesso, non può trarsi la conclusione della sostanziale eludibilità del termine ad nutum da parte della p.a. La circostanza che un termine non abbia natura perentoria importa esclusivamente la conseguenza che la p.a. non perde il potere di decidere anche successivamente alla scadenza onde il provvedimento tardivo non è per ciò solo illegittimo, ma non esclude che, successivamente alla scadenza del termine e fino a quando il provvedimento non sia emanato sussista una situazione di inerzia. Anzi l'inerzia nasce a partire dalla scadenza del termine e legittima l'esperimento da parte dell'interessato dei rimedi previsti dall'ordinamento. Altra questione è se l'inerzia sia colpevole o meno, atteso che l'inerzia potrà essere, a seconda dei casi colpevole o meno. Ove la stessa sia incolpevole l'interessato avrà diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2 bis, comma 1 bis, l. n. 241/1990, a prescindere da qualsiasi coefficiente di colpevolezza, ove la stessa sia colpevole l'interessato avrà diritto al risarcimento del danno.

SEZ. I - sentenza 18 marzo 2014 n. 428 –

La disciplina eccezionale in tema di recupero dei sottotetti è stata pensata per recuperare a fini abitativi volumi privi di una propria destinazione specifica, non certo per consentire il mutamento di destinazione d'uso in residenziale relativamente ad immobili aventi una diversa destinazione

d'uso conforme alla disciplina urbanistica. Ammettere una simile possibilità determinerebbe l'illogica conseguenza di frustrare completamente la pianificazione territoriale attesa la possibilità di operare in deroga agli strumenti urbanistici. Ciò non può che riguardare altresì volumi, aventi diversa destinazione, e collocati in posizione ben diversa (come nella specie, trattandosi di volumi collocati a lato dell'immobile) da un sottotetto.

SEZ. I - sentenza 18 marzo 2014 n. 429 –

L'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza della concessione edilizia può ritenersi configurabile quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il manufatto, non essendo a ciò sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e dei materiali da costruzione e che, inoltre, tale effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale e astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità e alle dimensioni dell'intervento edilizio così come programmato e autorizzato.

SEZ. II - sentenza 21 marzo 2014 n. 438 –

La mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo straniero costituisce una mera irregolarità non suscettibile di determinare l'annullabilità dell'atto, consentendo esclusivamente l'eventuale rimessione in termini per errore scusabile.

SEZ. II - sentenza 21 marzo 2014 n. 453 –

La casistica delle situazioni che, a prescindere dall'esistenza di clausole « escludenti », impongono comunque l'immediata impugnativa della legge di gara, va arricchita con quella nella quale si ritiene che l'omessa indicazione dei punteggi attribuibili per i singoli sub-criteri di valutazione abbia reso impossibile, non solo la corretta comparazione delle offerte, ma la stessa formulazione di un'offerta ponderata ed adeguata rispetto alle finalità perseguite dall'Amministrazione.

SEZ. II - sentenza 21 marzo 2014 n. 456 –

1. In sede di valutazione dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro, in considerazione degli interessi coinvolti e della non inverosimiglianza delle circostanze riferite dall'interessato, l'Amministrazione procedente non può limitare gli accertamenti istruttori al profilo concernente la validità formale delle ricevute o autocertificazioni prodotte dallo straniero in tema di prestazioni occasionali, ma, avendone tutti gli elementi (in primis la denominazione e la sede dell'azienda), deve accertare (o, perlomeno, tentare di farlo) la veridicità in concreto delle circostanze medesime.

2. Ai fini della tempestività o tardività del ricorso, la conoscenza da parte dell'avvocato non supplisce alla prova della conoscenza personale del destinatario dell'atto, nella fattispecie non fornita dalla parte che avrebbe interesse ad eccepire l'irricevibilità del ricorso.

SEZ. I - sentenza 26 marzo 2014 n. 476 –

Nel convalidare gli effetti di un provvedimento viziato dalla sola incompetenza relativa, è sufficiente l'intento dell'organo amministrativo competente di condividere il contenuto dell'atto viziato e i presupposti sottostanti alla sua emanazione, senza la necessità di reiterare il procedimento o rinnovare la motivazione; inoltre, nel caso d'incompetenza relativa i requisiti della convalida appaiono assai meno stringenti che nelle ipotesi di convalida degli altri vizi.

SEZ. I - sentenza 4 aprile 2014 n. 518 –

1. E' inammissibile un ricorso proposto innanzi al G.A. da una associazione con specifiche finalità istituzionali in materia, nonché da alcune persone in stato matrimoniale, avverso una deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha approvato il regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili riguardante le unioni di persone che, indipendentemente dal sesso, sono legate da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà, conviventi ed aventi dimora abituale nel Comune. Infatti, tale regolamento non è di per sé impugnabile, in quanto, privo di disposizioni immediatamente lesive, per il suo contenuto normativo, astratto e programmatico, a nulla rilevando che le disposizioni in esso contenute possano prefigurare una incisione futura sulla sfera giuridica di chi ne risulterà in concreto destinatario.

2. E' inammissibile un ricorso giurisdizionale proposto da alcune persone in stato matrimoniale, avverso una deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha approvato il regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili, nel caso in cui i ricorrenti abbiano fatto

valere un interesse morale dai connotati in senso lato politici e di valore; tali connotati, infatti, pur laddove reputati condivisibili, fuoriescono all'evidenza dagli ambiti propri del giudizio di legittimità amministrativa.

3. È inammissibile un ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo da un'associazione con specifiche finalità istituzionali in materia, nonché da alcune persone in stato matrimoniale, avverso una deliberazione con la quale il Consiglio comunale abbia approvato il regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili riguardante le unioni di persone che, indipendentemente dal sesso, sono legate da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà, conviventi ed aventi dimora abituale nel Comune, nel caso in cui i ricorrenti abbiano fatto valere un interesse morale dai connotati in senso lato politici e di valore; tali connotati, infatti, pur laddove reputati condivisibili, fuoriescono all'evidenza dagli ambiti propri del giudizio di legittimità amministrativa.

4. Il regolamento non è di per sé impugnabile, in quanto esso è privo di disposizioni immediatamente lesive, proprio per il suo contenuto normativo, astratto e programmatico, a nulla rilevando che le sue disposizioni possano prefigurare un'incisione futura sulla sfera giuridica di chi ne risulterà in concreto destinatario. Conseguentemente, esso potrà formare oggetto di impugnazione solo insieme agli atti applicativi, perché è attraverso tali atti che si realizza il pregiudizio della sfera soggettiva degli effettivi destinatari e, quindi, si attualizza l'interesse a ricorrere (fattispecie in tema di regolamento di istituzione del registro amministrativo delle unioni civili riguardante le unioni di persone che, indipendentemente dal sesso, sono legate da vincoli affettivi e di reciproca

solidarietà, conviventi ed aventi dimora abituale nel Comune). Soltanto se il regolamento contenga anche disposizioni immediatamente lesive, incidendo direttamente e unilateralmente sulla sfera giuridica di uno o più soggetti individuati, esso sarà immediatamente impugnabile, emergendo allora un contenuto provvedimentale.

SEZ. I - sentenza 4 aprile 2014 n. 523 –

Mentre il comma 1 dell'art. 9 legge n. 122 del 1989 disciplina la “realizzazione” dei parcheggi pertinenziali a servizio di edifici esistenti, il successivo comma 5 ne disciplina esclusivamente il regime di circolazione giuridica; pertanto, il comma 5 non può trovare applicazione alla fattispecie concernente la realizzazione ex novo di un'autorimessa interrata pertinenziale, che è disciplinata dal comma 1.

SEZ. I - sentenza 4 aprile 2014 n. 525 –

E' illegittimo il provvedimento recante sostanziale diniego di titolo edilizio (compreso il caso dell'inibizione di scia e dia) laddove lo stesso sia solo giustificato sulla base di un generico contrasto con la disciplina vigente ovvero sulla base di una valutazione meramente estetica non suffragata dal richiamo alle sottostanti puntuali norme di piano o regolamentari vigenti, in quanto tale tipologia di statuizioni autoritative deve motivare l'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici, e tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intellegibile, così da consentire al soggetto interessato di contestare la decisione e prospettare la rispettiva interpretazione delle norme urbanistiche.

SEZ. II - sentenza 4 aprile 2014 n. 571 –

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'anno, il quid, il quomodo dell'erogazione; tale giurisdizione si estende alla revoca che, in tal caso, si configura quale conseguenza vincolata dell'accertamento ex post relativo all'insussistenza delle condizioni normativamente richieste per la concessione dell'agevolazione.

SEZ. I - sentenza 4 aprile 2014 n. 574 –

1. A seguito dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell'opera ovvero di costruzione e di gestione congiunte, laddove il profilo concessorio ed autoritativo, prevalente nelle ultime due tipologie, comportava evidenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione: ora sussiste, invece, l'unica categoria della concessione di lavori pubblici che rientra, unitamente agli appalti, nel novero delle procedure di affidamento e si differenzia dall'appalto in quanto il corrispettivo dei lavori consiste nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. La concessione di lavori pubblici è quindi oggi interamente disciplinata dalle norme del codice dei contratti pubblici

(art. 142, comma 3) ed è accomunata all'appalto anche per il regime processuale, nonché per il sistema di riparto delle giurisdizioni.

2. Le procedure di finanza di progetto (cd. project financing) si articolano in due fasi procedimentali ben distinte: la fase pubblicistica volta all'individuazione del promotore, che si conclude con l'affidamento della concessione al soggetto vincitore dell'apposita sequenza ad evidenza pubblica; la fase esecutiva, di natura prettamente privatistica, per cui viene sottoscritta una convenzione, con la quale si stabiliscono le contrapposte obbligazioni e si individuano le ragioni per contestare inadempimenti, diffidare all'esecuzione di prestazioni e dare corso all'eventuale risoluzione della convenzione. Le controversie insorte nella prima fase sono rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre nella seconda torna in rilievo la consueta distinzione delle posizioni giuridiche soggettive ed il connesso riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

SEZ. I - sentenza 10 aprile 2014 n. 589 –

La realizzazione di una tettoia, nella misura in cui realizza l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, resta subordinata al regime del permesso di costruire laddove comporti, come nella fattispecie, una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce, e ciò viepiù nei casi in cui le dimensioni della tettoia siano di entità tale da non poter più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell'accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono, al quale, viceversa,

arrecano una apprezzabile alterazione, anche alla luce del pacifico utilizzo in termini di deposito permanente

SEZ. I - sentenza 11 aprile 2014 n. 613 –

Ai fini della capacità di stare in giudizio, la qualità di rappresentante nel campo sostanziale è necessaria (ancorché non sufficiente nel caso della rappresentanza volontaria, occorrendo in tal caso anche il conferimento per iscritto del potere di stare in giudizio), nel senso che non si può conferire la legittimazione processuale ad un soggetto che non rivesta al contempo la qualità di rappresentante anche nel campo sostanziale, che non abbia cioè il potere di disporre dei diritti sostanziali che si intendono far valere in quel giudizio. Si tratta di un vero e proprio principio di ordine pubblico processuale, che esclude la possibilità di una rappresentanza meramente processuale, cioè dissociata dal potere di disporre dei diritti che costituiscono l'oggetto del giudizio. Di conseguenza, lo statuto di un'associazione ambientale nazionale non può legittimamente conferire ai Presidenti regionali la sola « rappresentanza in giudizio », in difetto della corrispondente rappresentanza legale di natura sostanziale.

SEZ. II - sentenza 16 aprile 2014 n. 616 –

Le norme sull'accesso ai documenti in materia tributaria vanno interpretate nel senso che il divieto stabilito in argomento dall'art. 24 l. 7 agosto 1990 n. 241 debba intendersi come limitato alla fase di pendenza del procedimento tributario.

SEZ. II - sentenza 18 aprile 2014 n. 625 –

La disciplina della caccia al cinghiale e le conseguenti determinazioni di natura organizzativa non sono fissate direttamente dalla legge con disposizioni di carattere puntuale, ma sono rimesse dalla legislazione regionale al potere degli organi della Provincia, che vi provvedono a mezzo di atti amministrativi. Si tratta di norme così dette di azione, giacché esse non mirano a risolvere conflitti intersoggettivi, ma a regolamentare una vicenda per mezzo di un pubblico potere. Ne consegue che la posizione soggettiva vantata dai singoli cacciatori riveste la natura di interesse legittimo, la cui cognizione è rimessa al giudice amministrativo.

SEZ. I - sentenza 29 aprile 2014 n. 684 –

1. Se all'esito del giudizio sono mantenuti fermi gli effetti di un provvedimento che comporta un obbligo di fare (come nella specie, un'ordinanza di demolizione), la fonte di tale obbligo continua ad essere il provvedimento amministrativo (e non la sentenza del giudice, che si è limitata a respingere il ricorso contro di esso), per cui l'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto può essere chiesto da chi vi abbia titolo secondo gli strumenti consentiti dal sistema (se del caso, contestando il silenzio dell'Amministrazione), ma non anche col rimedio del giudizio d'ottemperanza, che postula una statuizione del giudice che abbia innovato la sfera giuridica dell'Amministrazione, con i propri effetti d'annullamento, ripristinatori o conformativi.

2. Il ricorso per l'esecuzione del giudicato — strumento processuale previsto dall'ordinamento per l'esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato — non è utilizzabile per l'esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un'espressa regola che circoscriva l'ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento.

SEZ. II - sentenza 5 maggio 2014 n. 691 –

La motivazione del provvedimento amministrativo è intesa a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottarlo, controllando il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge, con la conseguenza, che è illegittimo il provvedimento amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle osservazioni proposte dal privato a seguito dell'avviso dato ai sensi dell'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, limitandosi l'Amministrazione a darne riscontro con formula di mero stile, come nel caso in cui nell'atto finale sia solo ribadita la formula generica già evidenziata in sede di comunicazione.

SEZ. II - sentenza 8 maggio 2014 n. 715 –

In via generale, nel rapporto obbligatorio con pluralità di debitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ., la cui ratio è quella di tutelare l'interesse del creditore ad attivare una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto (art. 1292 cod. civ.). Tuttavia, in tema di condanna alle spese di giudizio, da applicare anche al processo amministrativo, la suddetta presunzione di solidarietà passiva è

superata dall'art. 97, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui, 'se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali'; tale ultima disposizione normativa che, in effetti, disciplina l'ipotesi della 'responsabilità di più soccombenti', nulla prevede per il caso in cui la condanna alle spese sia disposta in favore, e non già a carico, di più parti. Soccorrono, in tal caso, proprio le disposizioni generali di cui al codice civile secondo cui, in presenza di un rapporto obbligatorio con pluralità di creditori non sussiste alcuna presunzione di solidarietà, nemmeno quando essi invocano la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore.

SEZ. II - sentenza 13 maggio 2014 n. 741 –

Al di là del formalismo che connota l'art. 38 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 163, quel che rileva sostanzialmente è la possibilità di verificare l'effettivo possesso delle caratteristiche che la legge considera rilevanti per l'ammissione dell'impresa alla selezione; in tal senso può affermarsi che le mansioni che i citati allegati al d.m. 1 dicembre 2010 n. 269 riservano al direttore tecnico dei soggetti che svolgono la vigilanza assumono rilievo fondamentale, cosicché lo stesso soggetto è tenuto a formulare la dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti nei termini di cui all'art. 38 predetto.

SEZ. II - sentenza 16 maggio 2014 n. 765 –

Il rilascio di certificazioni da parte del Registro Navale (ora da parte di Rina Services S.p.a.) configura una pubblica funzione che comporta

l'attribuzione della qualifica di 'pubblica amministrazione', nell'accezione fatta propria dall'art. 22 della legge n. 241/90, con la conseguente soggezione, in astratto, all'accesso preteso dalla ricorrente agli atti.

SEZ. II - sentenza 16 maggio 2014 n. 769 –

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, deve aversi riguardo al petitum sostanziale, vale a dire allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia, da identificarsi sulla base del contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio (alla luce di tale principio nella specie la Sezione ha rilevato che la pretesa azionata in giudizio — promossa da una concessionaria del ciclo integrato dei rifiuti e formalmente rivolta a contestare la legittimità delle nuove tariffe in tema di tassa rifiuti (TARES) approvate dal Comune — concerneva in realtà la corretta determinazione del corrispettivo che, previa rilevazione dei costi (da effettuarsi mediante applicazione delle nuove regole costituenti fonte di integrazione eteronoma del contratto di servizio), doveva essere applicato; la controversia, cioè, concerneva la rinegoziazione, occasionata dalla necessità di osservare la disciplina normativa sopravvenuta, di uno degli elementi essenziali del contratto (il prezzo) che, in quanto attinente alla fase di esecuzione del contratto, costituiva operazione prettamente civilistica, rientrando nella cognizione del giudice ordinario).

SEZ. II - sentenza 16 maggio 2014 n. 774 –

1. L'applicazione dei principi in materia di favor participationis e di tutela dell'affidamento osta all'esclusione dell'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità alla modulistica predisposta dalla stazione appaltante; ne consegue che l'eventuale incongruenza tra il modello di domanda e gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge di gara a carico dei concorrenti deve essere imputata alla stazione appaltante che ha predisposto la modulistica di gara, non potendo certo gravare sull'impresa la quale si è limitata alla puntuale compilazione.

2. Il criterio ordinario o principale per la determinazione della competenza territoriale dei Tribunali amministrativi regionali è rappresentato dalla sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia; tale criterio, tuttavia, è sostituito da quello inerente agli effetti “diretti” dell'atto qualora essi si esplicino in luogo compreso nella circoscrizione territoriale di uno specifico Tribunale amministrativo regionale; applicando tale criterio all'impugnativa di provvedimenti riguardanti la progettazione e l'esecuzione di una specifica opera pubblica, rileva ovviamente l'ambito territoriale nel quale la stessa dovrà essere realizzata.

SEZ. I - sentenza 20 maggio 2014 n. 788 –

La definizione degli interventi edilizi spetta al legislatore statale; è evidente, pertanto, come la potestà normativa regionale possa intervenire nella definizione degli interventi edilizi solo e in quanto le residuino

ambiti da parte della legislazione statale e non contrasti con quest'ultima e che l'interpretazione delle norme regionali non può condurre a esiti contrastanti con la definizione statale degli interventi edilizi, pena l'incostituzionalità della stessa; pertanto l'interpretazione delle norme regionale, dovendo essere rispettosa del dettato dell'art. 3, comma 1, lett. e.1) del d.P.R. n. 380/2001, che contempla tra le ipotesi di nuova costruzione anche gli ampliamenti degli edifici esistenti al di fuori della sagoma esistente, non può condurre a ritenere tale ipotesi estranea alla nuova costruzione

SEZ. I - sentenza 28 maggio 2014 n. 800 –

In ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, che oramai informano ab imis il processo amministrativo (cfr., rispettivamente, artt 1 e 2, comma 2, c.p.a.), è escluso in radice che la sospensione ex art. 295 c.p.c., pur espressamente richiamata all'art. 79 c.p.a., possa essere ricondotta alla semplice e contemporanea pendenza di due processi in relazione di pregiudizialità, dovendosi privilegiare l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo e, quindi, limitare il dovere di sospensione ex art. 295 cit. ai casi in cui l'accertamento con autorità di giudicato della questione pregiudiziale (ovvero la trasformazione in causa della questione pregiudiziale) sia richiesta dalla legge.

SEZ. I - sentenza 28 maggio 2014 n. 801 –

E' illegittima una ordinanza comunale con la quale, in forza di una disposizione del regolamento edilizio finalizzata alla tutela, in generale, del decoro urbano, è stato ingiunto al proprietario di un edificio di eseguire lavori di manutenzione e di colorazione dello stesso. Tale ordinanza, infatti, prescrive una prestazione patrimoniale che, ai sensi dell'art. 23 Cost., è subordinata al principio di stretta legalità, ovverosia al riscontro della norma di legge (integrata da fonte secondaria) che la misura patrimoniale specificamente preveda; pertanto, la norma del regolamento edilizio posta a base dell'ordinanza viola il suddetto principio, poiché il decoro urbano è nozione non coincidente con il decoro e/o l'estetica del singolo edificio.

SEZ. I - sentenza 28 maggio 2014 n. 802 –

1. In caso di lavori edilizi da eseguirsi anche su parti indicate come comuni del fabbricato, laddove si tratti di opere non connesse all'uso normale della cosa comune (come nel caso di trasformazione tramite una nuova bucatra), essi devono essere preceduti dal previo assenso dei comproprietari, per cui tale situazione imponeva al Comune di accertare l'esistenza del consenso alla realizzazione da parte di tutti i condomini, imponendosi all'amministrazione un preciso obbligo di valutazione istruttoria.

2. In tema di determinazioni paesaggistiche, per l'amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto, in

modo da giustificare la scelta di dare prevalenza all'interesse del privato rispetto a quello tutelato in via primaria attraverso l'imposizione del vincolo. Inoltre, l'onere di puntuale motivazione non sussiste solo in caso di diniego del titolo, non essendo dubbia la sua doverosità anche per l'assenso, dovendosi dar conto, in quest'ultimo caso, dell'iter logico seguito per verificare e riconoscere la compatibilità effettiva degli interventi edificatori in riferimento agli specifici vincoli paesaggistici dei luoghi. Né può assumere rilievo la circostanza per cui l'opera non sia visibile dalla pubblica via, atteso che il paesaggio è tutelato ex sé, in quanto tale, a prescindere dai soggetti che nella specie possano in concreto fruirne (né è ragionevole ipotizzare che della tutela del paesaggio non possano avvalersene i soggetti — diversi dai richiedenti l'autorizzazione — residenti nel medesimo contesto privato).

SEZ. I - sentenza 28 maggio 2014 n. 807 –

Il riferimento contenuto all'art. 142 d.lgs. 42/04 agli strumenti urbanistici deve essere inteso come comprensivo non solo degli strumenti approvati ma anche a quelli semplicemente adottati. Invero, se la ratio dell'esenzione rispetto al vincolo apposto ex lege è quella di temperare la previsione generale del vincolo al fine di evitarne l'incidenza su aree fortemente urbanizzate e antropizzate, è evidente che, conformemente a tale ratio, deve essere considerata l'effettiva situazione esistente al 6 settembre 1985 e non già quella esistente alla data di approvazione dell'ultimo strumento urbanistico vigente alla stessa data, in ipotesi risalente a molti anni addietro.

SEZ. II - sentenza 29 maggio 2014 n. 832 –

In ragione della finalità di prevenzione perseguita, i poteri dell'Autorità di pubblica sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa. A fronte di episodi di rilevanza penale, la successiva remissione della querela, da parte del soggetto offeso, se elimina la procedibilità penale, non impedisce certo all'amministrazione di valutare il pericolo, per l'incolumità pubblica, del soggetto detentore di armi da fuoco.

SEZ. II - sentenza 29 maggio 2014 n. 835 –

In sede di gara di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di demanio marittimo non è necessario che tutti i legali rappresentanti rendano autonome dichiarazioni inerenti all'insussistenza di cause ostative e neppure che la domanda di partecipazione elenchi i nominativi di tutti gli altri soggetti, diversi dal sottoscrittore, muniti del potere di rappresentanza, ferma restando l'esigenza che, nel caso di successiva verifica, l'impresa dovrà dimostrare che tutti i soggetti interessati sono effettivamente in possesso dei requisiti richiesti. L'interesse dell'amministrazione si concentra, infatti, sull'esclusione dei soggetti a carico dei quali sussistono cause ostative — circostanza che può essere validamente dichiarata dal legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione e la

dichiarazione sostitutiva ivi inclusa — non sulla conoscenza dei nominativi di tutti i rappresentanti dell'impresa e delle relative vicende personali.

SEZ. II - sentenza 29 maggio 2014 n. 840 –

La posizione di controinteressato in materia di concorsi pubblici va individuata non solo rispetto ai vincitori, ma anche ai candidati idonei, posto che per effetto della richiesta di annullamento della graduatoria essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione per l'immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria stessa.

SEZ. II - sentenza 16 giugno 2014 n. 944 –

Nell'ambito di una procedura concorrenziale d'appalto, l'utilizzo di personale tecnico formato direttamente dai produttori può rappresentare un valore aggiunto della qualità del servizio, eventualmente da premiarsi mediante l'attribuzione di specifico punteggio per l'offerta tecnica, ma non può configurare un requisito di ammissione alla gara.

SEZ. II - sentenza 25 giugno 2014 n. 976 –

In materia di annullamento d'ufficio, l'atto di ritiro di un precedente provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario deve indicare le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità (che non è mai da solo sufficiente), che eventualmente giustifichino la scelta di sopprimere un atto altrimenti destinato a rimanere pienamente efficace nonostante risulti affetto da uno o

più dei vizi di legittimità indicati dall'art. 21-octies, l. 7 agosto 1990 n. 241. Questo in quanto la potestà di annullamento in autotutela, pur poggiando sul principio costituzionale di buon andamento, che impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, impone comunque l'obbligo di fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela.

SEZ. II - sentenza 25 giugno 2014 n. 986 –

Quando si tratta di diritti soggettivi il cui riconoscimento è subordinato ad un procedimento amministrativo, è possibile argomentare circa l'irrilevanza della norma sopravvenuta, trattandosi di verificare se la situazione allegata sussistesse al momento della domanda, per cui la disposizione sopravvenuta potrà incidere sulla fattispecie solo allorché la previsione esprima l'intento espresso di regolare anche le situazioni pregresse; laddove si tratti di interessi legittimi pretensivi invece la determinazione conclusiva di un procedimento va assunta sulla base delle norme vigenti al tempo della decisione.

SEZ. I – sentenza 25 giugno 2014 n. 1005 –

Il recupero dei sottotetti è formula di sintesi — contenuta in varie leggi regionali — che designa genericamente l'utilizzazione a fini abitativi di spazi tecnici accessori in preesistenti fabbricati, suscettibile di essere

realizzata mediante diverse modalità progettuali ed esecutive, tutte riconducibili — entro gli estremi del risanamento conservativo fino alla costruzione di una (vera e propria) nuova costruzione — ai tipi d'intervento edilizi definiti (cfr. art. 10) nel testo unico dell'edilizia, sicché, la qualificazione nella legge regionale dell'intervento come ristrutturazione (come del resto tutte le definizioni contenute nella legge la quale ha il compito - secondo l'epigramma “sic volo sic iubeo” - di disporre non già di qualificare istituti o comportamenti che è attività riservata all'interprete) non vincola affatto l'operatore, il quale, chiamato ad individuare la disciplina edilizia applicabile all'intervento astrattamente ascritto al recupero ai fini abitativi del sottotetto, deve previamente qualificarlo “per quello che è”, vale a dire secondo i consueti parametri: la concreta consistenza strutturale delle opere, l'effettivo impatto di esse sul territorio come conformato dalla disciplina urbanistica locale. In definitiva, qualora il progettato intervento di recupero del sottotetto dia luogo ad un nuovo volume sarà applicabile la disciplina edilizia prevista per le nuove costruzioni, sì da osservare (per esempio, come più volte affermato in giurisprudenza) la norma sulla distanza minima di cui all'art. 9 d.m. 1444 del 1968 fra edifici fronteggianti.

SEZ. I - sentenza 25 giugno 2014 n. 1014 –

La natura sostanzialmente decisoria del parere vincolante della Soprintendenza da rendere ai sensi dell'art. 167 comma 5 d.lgs. 42 del 2004 assume connotati tali da imporre l'analisi, in capo allo stesso organo chiamato a dare l'indicazione da cui non ci si può discostare, di tutti gli

elementi rilevanti nella specie, compresa la valutazione delle osservazioni formulate dal privato istante ai sensi dell'art. 10 bis legge 241 del 1990.

SEZ. II - sentenza 3 luglio 2014 n. 1056 –

1. La questione concernente la valutabilità dei titoli di preferenza non indicati nella domanda di ammissione va risolta positivamente; infatti, dovendo i titoli di preferenza essere posseduti al momento della formazione della graduatoria finale, non può sussistere per il concorrente alcun onere di dichiarare i medesimi titoli, a pena di inammissibilità, già nella domanda di partecipazione.

2. La dichiarazione, resa dai concorrenti in quanto imposta dal bando, secondo cui "la partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle clausole del presente bando", non può costituire impedimento all'impugnazione del bando che le preveda, una volta concretizzatosi l'interesse a censurare le relative previsioni.

SEZ. II - sentenza 3 luglio 2014 n. 1074 –

E' legittima una ordinanza con la quale è stata disposto il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo e, quindi, la sostanziale bonifica del sito stesso, a nulla rilevando che l'area interessata sia sottoposta a sequestro giudiziario penale. Infatti, in tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro giudiziario, il proprietario (od il possessore) della medesima, che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, deve richiedere al giudice

l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dall'art. 14, [D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22](#), oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#); sicché il sequestro penale di un'area non impedisce l'esecuzione di un provvedimento sanzionatorio

SEZ. II - sentenza 10 luglio 2014 n. 1106 –

Con ricorso incidentale non può ritenersi ammissibile una domanda proposta per l'estromissione di un altro concorrente della medesima gara d'appalto, quando non sia provato che l'eventuale accoglimento dei motivi così dedotti comporterà un diretto vantaggio per la parte deducente nel giudizio di che si tratta.

SEZ. II - sentenza 10 luglio 2014 n. 1115 –

1. I provvedimenti interdittivi dell'accesso alle manifestazioni sportive, essendo protesi alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, possono prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario della misura di prevenzione; il potere così attribuito al questore dall'art. 6 della legge n. 401/1989 ha natura ampiamente discrezionale e le sottese valutazioni inerenti alla pericolosità del prevenuto e alla ragionevolezza del divieto, attenendo al merito dell'azione amministrativa, si sottraggono di norma al sindacato giurisdizionale.

2. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive deve specificare i luoghi cui si estende l'atto; la necessità di specificare i luoghi cui si estende

il divieto, peraltro, non discende solo dalla lettera della legge, ma anche dalla fondamentale esigenza di conciliare la misura interdittiva con la garanzia costituzionale della libertà di circolazione.

SEZ. I - sentenza 21 luglio 2014 n. 1142 –

Una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, ha natura obiettiva di pertinenza e costituisce un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale. In proposito, nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo assolve essenzialmente la funzione di preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali, ma non preclude la realizzazione di specifici manufatti aventi una destinazione non agricola, ove gli stessi non rechino turbativa all'assetto territoriale, risultando influente che l'opera realizzata (nella specie, una piscina scoperta) non sia destinata al servizio di una residenza rurale in senso stretto.

SEZ. I - sentenza 21 luglio 2014 n. 1145 –

Il termine decadenziale per l'impugnazione dei titoli abilitativi decorre da quando può ritenersi integrata la piena conoscenza da parte dei terzi dell'intervento programmato, situazione che si verifica quando le opere abbiano raggiunto uno stadio e una consistenza tale da renderne conoscibile l'illegittimità o la legittimità per le posizioni soggettive dei terzi e tale orientamento deve trovare applicazione anche in tema di denuncia di inizio attività.

SEZ. I - sentenza 21 luglio 2014 n. 1154 –

E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha espresso un diniego in merito ad una istanza tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale relativo ad un immobile ubicato nel centro storico, che sia motivato con riferimento al fatto che le N.T.A. del P.R.G. escludono espressamente la zona A - centro storico, dalla possibilità di realizzare parcheggi, anche pertinenziali. Infatti, le suddette norme di piano costituiscono esplicitazione del potere pianificatorio comunale, risultando congrue rispetto alle finalità perseguite di conservazione, tutela ed ordinato sviluppo di un centro storico reputato dalla stessa P.A. di particolare delicatezza e pregio, secondo una prospettazione ed una conseguente scelta che non appaiono frutto di travisamento dei fatti e dei luoghi, né di irragionevolezza.

SEZ. I - sentenza 24 luglio 2014 n. 1198 –

1. Al fine di valutare la consistenza della motivazione, il richiamo alle relazioni tecniche acquisite nel corso dell'iter procedimentale prodromico all'autorizzazione paesaggistica è pienamente conforme al principio a mente del quale la valutazione paesaggistica può legittimamente basarsi anche sul rinvio agli atti acquisiti nel corso del procedimento e formati dall'autorità preposta al vincolo, con conseguente legittimità anche di motivazione “per relationem”; occorre pertanto analizzare tutti gli atti dell'iter, comprese le relazioni paesaggistiche di accompagnamento, al fine

di verificare l'avvenuta acquisizione completa degli elementi da valutare e lo svolgimento della conseguente valutazione.

2. In termini di concreto interesse al ricorso, i proprietari di immobili posti in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un titolo di costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che, incidendo sulle condizioni dell'area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l'assetto edilizio, urbanistico, paesaggistico ed ambientale della zona, né è necessaria la prova di un danno specifico, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione edilizia.

SEZ. II - sentenza 28 luglio 2014 n. 1211 –

È illegittima l'esclusione dall'esame di avvocato nel caso in cui la sottocommissione abbia rinvenuto nella busta contenente lo svolgimento dell'atto giudiziario la copia fotostatica della traccia ministeriale della prova di diritto privato, in quanto ciò non è qualificabile come violazione al divieto di apposizione di segni di riconoscimento alle buste ed al loro contenuto.

SEZ. I - sentenza 28 luglio 2014 n. 1241 –

Non esiste in capo alle parti del giudizio amministrativo un diritto al rinvio della discussione, poiché il principio dispositivo deve essere calato nel sistema di giustizia amministrativa, dove l'esistenza di interessi pubblici al cui assetto occorre dare certezza impone, salvo situazioni oggettive tempestivamente allegare, che una volta fissata (tra l'altro, su istanza di chi

promuove il giudizio), l'udienza di discussione del ricorso, questa si svolga nella data stabilita (art. 111 Cost.).

SEZ. I - sentenza 28 luglio 2014 n. 1239 –

1. Le violazioni paesaggistiche ex art. 167 d.lg. 42/2004 sono qualificabili come illecito permanente, la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori e perdura — salva la sospensione dei lavori, sia essa volontaria o imposta — fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva, che si realizza con la ultimazione dei lavori, che a sua volta ha luogo all'atto della conclusione delle opere di finitura interne ed esterne, con tutti i requisiti di agibilità o abitabilità; la permanenza dell'illecito deve ritenersi cessata all'atto della notificazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori.

2. Diversamente dalla materia edilizia, che ai fini sanzionatori distingue tra totale difformità, variazioni essenziali e non essenziali, la legislazione in materia paesaggistica sanziona indefettibilmente con la riduzione in pristino ogni difformità dall'autorizzazione non riconducibile ai casi tassativi (così detti abusi minori) di cui all'art. 167 comma 4 d.lg. n. 42/2004; attesa la differenza sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, non pare dunque consentita alcuna trasposizione di istituti tra le due discipline ed, in particolare, il trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi all'illecito ambientale, per il quale il vulnus all'assetto paesaggistico non è dipendente dall'entità e dal grado di tali interventi.

3. Diversamente dalle sanzioni in materia edilizia (art. 33 comma 2 d.P.R. 380/2001), l'ordinanza di rimessione nel pristino stato emessa ai sensi dell'art. 167 d.lg. n. 42/2004 (a mente del quale "il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese") non richiede alcun accertamento circa la possibilità di ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio per la parte regolarmente assentita e ciò, in ragione della assoluta rilevanza e prevalenza dell'interesse paesaggistico ex art. 9 comma 2 cost.

SEZ. II - sentenza 29 agosto 2014 n. 1322 –

1. La causa di esclusione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. m-quater, del codice dei contratti pubblici, non trova applicazione nell'ipotesi in cui imprese tra loro collegate, le cui offerte sono sospettate di essere riconducibili ad un unico centro decisionale, abbiano partecipato a lotti distinti della stessa gara d'appalto. Si deve tener conto della ratio della disposizione citata, chiaramente intesa a prevenire i fenomeni distorsivi del confronto concorrenziale generati dalla presentazione di offerte che, costituendo espressione di un unico centro decisionale, non sono state formulate in modo autonomo; tale esigenza di tutela della libera concorrenza, però, si può manifestare solo nell'ambito della medesima gara, essendo evidente che il pericolo di alterazione della genuinità del confronto non può sussistere nel caso in cui le imprese collegate partecipino, anche mediante offerte effettivamente concordate e riconducibili ad un unico centro decisionale, a gare distinte.

2. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si differenzia rispetto a quello del prezzo più basso per la presenza di profili valutativi ulteriori rispetto al mero aspetto economico, normalmente discrezionali (in misura più o meno ampia) e tali da implicare la sollecitazione di soluzioni progettuali diversificate da parte dei concorrenti. Nessuna previsione normativa esclude, però, che la qualità delle offerte sia valutata, non attraverso criteri discrezionali, bensì con riguardo a profili suscettibili di valutazione automatica.

3. Gli atti costituenti la *lex specialis* di una gara d'appalto vanno impugnati, di regola, unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, mentre, in via di eccezione, devono essere immediatamente impugnati i soli atti della legge di gara che contengono clausole cosiddette escludenti, correlate cioè all'illegittima richiesta del possesso di determinati requisiti di qualificazione la cui mancanza inibisce o rende vana la partecipazione, o clausole che impediscano, indistintamente a tutti i concorrenti, una corretta e consapevole elaborazione dell'offerta.

SEZ. II - sentenza 29 agosto 2014 n. 1323 –

L'indicazione degli oneri per la sicurezza è funzionale al giudizio di anomalia dell'offerta, ossia all'attuazione di un precetto rivolto alle stazioni appaltanti per cui non può essere imposto alle imprese concorrenti a pena di esclusione dalla gara.

SEZ. II - sentenza 29 agosto 2014 n. 1324 –

Allorquando la "lex specialis" risulti formulata in modo impreciso e si presti perciò ad incertezze interpretative, le successive risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale dapprima non perfettamente intelligibile, precisando le previsioni della "lex specialis".

SEZ. II - sentenza 3 settembre 2014 n. 1325 –

L'ordinamento del settore degli appalti è informato al principio di evitare (nella fase di controllo delle dichiarazioni e quindi, dell'ammissione alla gara delle offerte presentate) esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali (ivi compresa la mancanza — che qui peraltro non ricorre — assoluta delle dichiarazioni); la presentazione di una dichiarazione dal tenore identico a quello riportato negli atti di gara (al modello o al c.d. format di dichiarazione) impone la tutela della buona fede in ordine alla sua correttezza ed impedisce, in ogni caso, qualsivoglia sanzione espulsiva del concorrente che l'ha presentata.

SEZ. II - sentenza 3 settembre 2014 n. 1328 –

L'individuazione della categoria cui deve essere ascritta la menomazione dell'integrità psico-fisica del dipendente, nel procedimento volto alla concessione dell'equo indennizzo, costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione; spetta all'interessato, in conseguenza, fornire elementi di prova atti a dimostrare l'erroneità della

contestata valutazione, la mancanza dei quali non può essere sopperita attraverso la sollecitazione all'esercizio dei poteri istruttori del giudice.

SEZ. II - sentenza 3 settembre 2014 n. 1329 –

Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nell'ambito della cosiddetta discrezionalità tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio; acclarata la differenza dal merito insindacabile, non può ammettersi, però, che ogni contestazione in materia di equo indennizzo dia necessariamente luogo all'esecuzione di accertamenti istruttori in sede giurisdizionale. Si tratta di stabilire, pertanto, se gli elementi introdotti in giudizio dalla parte ricorrente risultino idonei a dimostrare, quanto meno in termini di probabilità, che la genesi della patologia può essere ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e all'intensità dell'esposizione a fattori di rischio.

SEZ. II - sentenza 3 settembre 2014 n. 1330 –

1. Al pari dell'eventuale conoscenza personale e l'occasionale frequentazione, la c.d. amicizia sul sociale network facebook tra componenti della commissione esaminatrice di un concorso e i candidati che vi partecipano non costituisce causa di incompatibilità atta a determinare l'obbligo di astensione dei primi, previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c., richiamati dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994.

2. L'approvazione degli atti della procedura concorsuale e dell'operato della Commissione non può essere tecnicamente ascritta alla nozione di controllo la quale esige l'espressa attribuzione normativa a un organo terzo di compiti di verifica della legittimità di provvedimenti o attività.

SEZ. II - sentenza 3 settembre 2014 n. 1336 –

1. La presentazione dell'istanza prevista dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anteriormente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto l'istanza comporta la perdita di efficacia di tale ordinanza.

2. Il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.

SEZ. I - sentenza 3 settembre 2014 n. 1342 –

In armonia con i criteri di trasparenza, efficacia, celerità ed economicità dell'azione amministrativa, e, in generale con gli ordinari canoni di buona amministrazione e nell'ottica dei principi di semplificazione e di non aggravamento del procedimento, la norma di cui all'art. 12 t.u. edilizia, in tema di misure di salvaguardia, vale ad indurre le amministrazioni locali a definire tempestivamente l'iter del procedimento conseguente all'adozione degli strumenti urbanistici generali con il loro tempestivo invio agli organi

deputati all'approvazione, tanto che disincentiva eventuali ritardi burocratici con la previsione di un regime di minor favore.

SEZ. I - sentenza 23 settembre 2014 n. 1359 –

Il procedimento amministrativo è la forma dell'atto: la violazione delle norme che disciplinano il suo svolgimento rifluisce direttamente sul provvedimento conclusivo. L'ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento, oltre a violare l'art. 2 bis l. 241/90, pregiudica i principi di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, presidiati dagli artt. 1 e 1 bis l. 241/90 nella loro portata precettiva di norme attuative dell'art. 97 Cost.

SEZ. II - sentenza 26 settembre 2014 n. 1381

La comminatoria di esclusione per le imprese che non dichiarino preventivamente di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili concerne solo i casi in cui tale dichiarazione risulti del tutto mancante e la dichiarazione prevista dall'art. 17 l. n. 68/99 non venga depositata a seguito di esplicita e doverosa richiesta della stazione appaltante, in ossequio al disposto dell'art. 46, comma 1, del codice dei contratti, che disciplina il c.d. “potere di soccorso” della stazione appaltante.

SEZ. II – sentenza 26 settembre 2014 n. 1382 –

È illegittima l'esclusione da una gara d'appalto per la mancanza di DURC positivo, in quanto la nuova disciplina in materia, introdotta in seguito

all'entrata in vigore del decreto legge n. 69 del 2013, ha spostato la valutazione della regolarità della documentazione presentata, dal termine di scadenza della presentazione delle domande, al termine di grazia di quindici giorni, concesso appunto dalla norma per sanare le eventuali irregolarità contributive presenti al momento della richiesta del DURC da parte della stazione appaltante.

SEZ. II – sentenza 26 settembre 2014 n. 1383 –

E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha espresso un diniego in merito ad una istanza tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una struttura alberghiera, che sia motivato, per un verso, con riferimento al fatto che l'area interessata (nella specie, si trattava del promontorio di Capo Mele, imponente promontorio roccioso ubicato nel ponente della provincia di Savona, tra i comuni di Andora ad ovest e Laigueglia ad est) è stata, da lungo tempo, sottoposta a vincolo paesaggistico con apposito decreto ministeriale e, per l'altro, con riguardo alla necessità di scongiurare il rischio di un'alterazione irreversibile delle caratteristiche naturali dell'area vincolata, nonché in relazione a quanto previsto dalle n.t.a. dello strumento urbanistico, che impediscono la realizzazione di nuove edificazioni in area destinata al mantenimento delle abitazioni sparse presenti in loco. In tal caso, infatti, deve ritenersi che il Comune, nella sua esclusiva competenza, quale ente preposto al controllo dell'attività edilizia nel territorio comunale, legittimamente ha negato la richiesta concessione edilizia, a

fronte di più norme paesistiche ed ambientali che ne negano la realizzabilità.

SEZ. II - sentenza 26 settembre 2014 n. 1391 –

1. In tema di impugnativa di atti di pianificazione generale, le censure inerenti il procedimento sono ammissibili nei limiti in cui la parte istante specifichi quale concreta lesione alla sua proprietà sia derivata dall'inosservanza delle norme sul procedimento; questo perché in assenza di una doglianza sostanziale, il generico interesse ad un nuovo esercizio del potere pianificatorio dell'Amministrazione è insufficiente a distinguere la posizione del ricorrente da quella del quisque de populo.

2. Il termine decadenziale per l'impugnativa di una deliberazione comunale o provinciale, anche in tema di opere pubbliche, decorre dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto, o da quella dell'effettiva piena conoscenza, per i soggetti direttamente contemplati nell'atto o immediatamente incisi dai suoi effetti, anche se in esso non contemplati, mentre per i terzi il termine decorre dalla data della relativa pubblicazione all'albo pretorio.

3. In tema di impugnazione degli atti approvativi di opere pubbliche, l'elemento della vicinitas, proprio perché suscettibile di una molteplicità di contenuti correlati a situazioni soggettive, è ex se sufficiente a conferire la legittimazione al ricorso, tenuto conto che quest'ultimo costituisce strumento di difesa della tipologia di zona e dunque di tutela delle esistenti proprietà (o attività imprenditoriali) di fronte ad opere che ne turbino l'ordinato sviluppo, da ciò dovendosi concludere che ogni apprezzamento

sulla prevalenza dell'interesse pubblico all'opera (nella specie riqualificazione della strada provinciale) rispetto alla dedotta compromissione degli interessi commerciali costituisca profilo rilevante ai soli fini della pronuncia nel merito.

SEZ. I – sentenza 14 ottobre 2014 n. 1431 –

1. In sede di gara sottosoglia in cui si ponga la questione della verifica dell'anomalia delle offerte, nel caso di oggettivo contrasto o incoerenza tra le prescrizioni dei vari atti che costituiscono la legge di gara (come si verifica laddove il meccanismo dell'esclusione automatica non sia previsto dal bando, ma solo dal disciplinare), il dubbio sull'applicazione del meccanismo medesimo dovrà essere risolto sulla base dei principi di tutela della concorrenza e di massima partecipazione alla procedura selettiva, quindi a favore dell'ammissione dell'offerta sospettata di anomalia.

2. La disciplina vigente in tema di gare d'appalto impone alle stazioni appaltanti di assoggettare le offerte sospettate di anomalia - individuate attraverso il meccanismo di cui all'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 - ad un giudizio che investa la loro attendibilità e serietà, ossia che accerti la reale possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte. Per gli appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, la normativa nazionale, allo scopo di evitare che la verifica di anomalia possa riguardare un numero di offerte così elevato da eccedere la capacità di intervento dell'amministrazione, consente alle stazioni appaltanti di introdurre nella lex specialis il meccanismo dell'esclusione automatica. Tuttavia, trattandosi di meccanismo che limita il confronto

concorrenziale e incide potenzialmente sulla par condicio delle imprese partecipanti, la stazione appaltante può intraprendere la procedura di esclusione automatica, ai sensi del citato art. 122, comma 9, solamente a condizione che lo faccia risultare dal bando in modo inequivoco, ossia con riferimento palese a tale disposizione.

SEZ. I – sentenza 16 ottobre 2014 n. 1442 –

1. Per motivare ai sensi dell'art. 21 nonies l. 241/90 l'annullamento in autotutela di titolo edilizio rilasciato per blocca parcheggi - tanto più nella fattispecie storica in cui il ritiro avviene parecchi anni dopo il rilascio – non è sufficiente richiamare l'interesse pubblico alla sicurezza dei luoghi, all'incolumità delle persone e/o al libero passaggio delle persone: ossia evocare rispettivamente un'astrazione e la (formalistica) proiezione sul piano generale di interessi individuali. Occorre individuare l'interesse (veramente) pubblico, della collettività degli utenti in quanto tale contrapposta ai singoli, che giustifichi l'eliminazione di dispositivi di parcheggio autorizzati che, oltretutto, non impediscono il pubblico transito pedonale.

2. In caso di controversia relativa all'impugnativa del ritiro in autotutela di un titolo edilizio basato su di un atto unilaterale d'obbligo, espressamente richiamato dall'atto impugnato quale titolo costitutivo della servitù d'uso pubblico gravante sulla strada privata, inerendo la controversia alla disciplina urbanistica, attratta nella giurisdizione esclusiva, il tribunale amministrativo conosce, senza efficacia di giudicato, della questione relativa alla sussistenza o meno della servitù d'uso pubblico sulla strada di

proprietà del ricorrente (ai sensi del codice civile: sulla negatoria servitutis), la cui risoluzione - come recita il primo comma dell'art. 8. c.p.a. -'è necessaria per pronunciare sulla questione principale'.

SEZ. I – sentenza 21 ottobre 2014 n. 1458 –

1. La realizzazione di un volume interrato determina inevitabilmente una alterazione dello stato dei luoghi, rilevante oltre che sotto il profilo paesaggistico anche sul piano urbanistico-edilizio, salvo che per le sue caratteristiche non possa essere qualificato come un mero volume tecnico.

2. Atteso che costituisce jus receptum il principio a mente del quale i volumi tecnici come tali non sono rilevanti ai fini della volumetria di un immobile, sarebbe illogico attribuire un diverso e superiore rilievo edilizio ed urbanistico ad un qualcosa di inferiore al volume tecnico (nozione ben nota nel vigente ordinamento di governo del territorio), il'vuoto tecnico' (nozione invero sconosciuta a livello ordinamentale edilizio - urbanistico) che, rispetto al primo, è insuscettibile di autonomo utilizzo ai fini abitativi contestati, anche solo in via di accessorietà degli impianti ivi collocati come accade per il volume tecnico (ed assenti nel caso del vuoto).

SEZ. II – sentenza 22 ottobre 2014 n. 1465 –

La p.a. ha l'obbligo di adempiere agli incumbenti istruttori disposti dal giudice amministrativo per cui il comportamento processuale dell'Amministrazione, che si sottragga all'onere di cooperazione così impostole, omettendo ingiustificatamente di depositare gli atti richiesti, è valutabile, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., con la precisazione che la

valutabilità del comportamento processuale delle parti costituisce un elemento della formazione del libero convincimento del giudice, che può giungere anche a ritenere ammessi i fatti dedotti dalla controparte a sostegno del ricorso, senza peraltro che ciò costituisca un effetto automatico e necessitato del non corretto e sleale comportamento delle parti.

SEZ. II – sentenza 24 ottobre 2014 n. 1508 –

La giurisdizione esclusiva in tema di accordi va ristretta alle ipotesi in cui si controverta della formazione, della conclusione e dell'esecuzione degli accordi cosiddetti procedurali, così come ora dispone il citato art. 133, comma 1 lett. a) sub 2) del d.lvo 2.7.2010, n. 104; l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla convenzione consisterebbe allora nell'omesso o nel parziale pagamento degli oneri, nella ritardata presa in carico dei beni ceduti alla p.a., e così in tutte quelle ipotesi che riguardano la fase della costituzione delle obbligazioni principali, quelle che giustificano l'esercizio delle potestà pubblicistiche, che in questo caso sono volte alla conformazione del territorio. Ogni altro rapporto giuridico che attiene allo svolgimento della relazione a regime rientrerebbe allora nella consueta valutazione circa la sua natura, sì che il riparto della giurisdizione discenderà da ciò e non più dall'accordo procedimentale.

SEZ. II – sentenza 24 ottobre 2014 n. 1511 –

La condanna per uno dei reati indicati nell'art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen., indipendentemente dalla gravità dei fatti, comporta ope legis il rifiuto

del rinnovo del permesso di soggiorno, senza che residuino in capo all'autorità di pubblica sicurezza margini di discrezionalità; una invocata situazione di convivenza con una cittadina italiana, basata su rapporti affettivi, pur non essendo certo priva di rilevanza in senso assoluto, non genera le particolari esigenze di tutela della famiglia che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, fanno venir meno il carattere vincolato della decisione sull'istanza di rinnovo.

SEZ. II – sentenza 3 dicembre 2014 n. 1785 –

E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e, in particolare, la rimozione di alcune porte finestre esterne ai serramenti, che sono state installate in un edificio residenziale condominiale, senza il preventivo rilascio di alcun atto di assenso edificatorio. In tal caso, infatti, non si tratta dell'installazione o della sostituzione dei serramenti, quanto dell'apposizione di una doppia finestra, cosa non comune agli altri appartamenti del condominio, e come tale in grado di modificare l'estetica del fabbricato; ne consegue che quanto posto in essere non può essere qualificato alla stregua di una semplice manutenzione ordinaria.